SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO 18 luglio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale . . . . Pag. 3

DECRETO 18 luglio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S., per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale . . . . Pag. 4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 luglio 2006.

Concessione indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane, iscritte a prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2006 . . . Pag. 4

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) linea C della metropolitana di Roma - tratte T4 e T5: S. Giovanni-Alessandrino. (Deliberazione n. 78/06). Pag. 7

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 1º agosto 2006.

Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06. (Deliberazione n. 177/06) . . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE 1º agosto 2006.

Criteri per la determinazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108. (Deliberazione n. 178/06) . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2003 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.a.: Società Elettrica Liparese S.n.c. (Deliberazione n. 179/06) . . . . Pag. 20

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacità interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 180/06) . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE 3 agosto 2006.

Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento Cip n. 6/92. (Deliberazione n. 188/06). Pag. 22

DELIBERAZIONE 4 agosto 2006.

Disposizioni transitorie e urgenti per la sospensione dell'applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 189/06). Pag. 27

DELIBERAZIONE 7 agosto 2006.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di incentivi alla interrompibilità delle forniture di gas naturale, e disposizioni transitorie ed urgenti in materia di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale. (Deliberazione n. 192/06). . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Regione Umbria: Provvedimenti relativi alle acque minerali. Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 31

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale é previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 007/TPL del 3 aprile 2000 con il quale è stata impegnata per l'anno 1999 e sino all'anno 2013 la somma annua di lire 35 miliardi;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 18.075.990,75 così come ripartita alla colonna 5, della tabella C allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 18.075.990,75 sul capitolo 2424 - piano di gestione 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2006, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord. (Cap. 2424)	Quota 2006	C/C n.
Abruzzo	736.467,49	31195
Basilicata	510.259,37	31649
Calabria	445.185,81	31789
Campania	3.788.211,30	31409
Emilia Romagna	671.393,92	30864
Lazio	4.182.267,92	31183
Liguria	1.503.405,98	32211
Lombardia	2.927.277,65	30268
Marche	210.714,37	31118
Molise	48.030,45	31207
Piemonte	811.870,20	31930
Puglia	553.125,29	31601
Toscana	895.536,21	30938
Umbria	138.926,86	31068
Veneto	653.317,93	30522
TOTALE . . .	18.075.990,75	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A08274

DECRETO 18 luglio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S., per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1 della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comima 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di euro 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 3.826.601,32 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2006, a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A08275

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2006.

Concessione indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane, iscritte a prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2528/2001 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'Accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania del 20 giugno 1996, durante il periodo compreso tra il 1° agosto 2001 ed il 31 agosto 2006;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006, riguardante la concessione di un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania, a causa del fermo biologico di pesca supplementare deciso dal Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, non previsto nell'accordo del 20 giugno 2005;

Considerato che il citato decreto 19 gennaio 2006 faceva riferimento all'art. 16 del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, così come modificato dal regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, indicando la possibilità di concedere compensazioni finanziarie ad armatori ed a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca dalla normativa comunitaria;

Considerato che il regolamento (CE) n. 2792/99, del Consiglio del 17 dicembre, all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, così come modificato dal regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre, prevede la possibilità di concedere indennità per l'arresto temporaneo delle attività ad armatori ed a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, parametrate al danno realmente subito, in caso di evento non prevedi-

bile dovuto in particolare a cause biologiche, per un periodo massimo di tre mesi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006;

Considerato che il mese supplementare di fermo biologico di pesca per il mese di maggio 2006, proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca è il risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse nella ZEE della Mauritania;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima nella riunione del 20 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. In conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2006 proposto dal Governo della Repubblica Islamica della Mauritania ed accettato dalla Commissione Mista nell'ambito dell'accordo UE-Mauritania, è concesso un indennizzo, nel limite massimo di 544.000 euro, a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in virtù dell'accordo UE-Mauritania di cui al regolamento 2528/01 del 17 dicembre 2001, che non hanno potuto esercitare la pesca dal 1° al 31 maggio 2006, secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto con regolamento CE 2792/99 del Consiglio e successive modifiche (SFOP).

2. In favore degli equipaggi di nazionalità comunitaria è, altresì, concesso un indennizzo pari al minimo monetario garantito stabilito per gli imbarcati su navi da pesca, secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento del fermo biologico.

3. Al fine della corresponsione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, gli armatori, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita domanda sui modelli allegati (allegato n. 3 e n. 4) in carta semplice, con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

4. Gli indennizzi di cui al comma 5 non concorrono alla formazione del reddito e sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997.

Art. 2.

Parametri

1. L'indennizzo per gli armatori è parametrato ai costi fissi di gestione sostenuti ed al mancato guadagno nel mese di fermo obbligatorio supplementare, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

2. L'indennizzo, previsto per gli imbarcati di nazionalità comunitaria, è parametrato al salario minimo garantito applicabile in base al contratto alla parte in vigore al momento del fermo biologico, secondo la tabella di cui all'allegato 2.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Alla copertura degli indennizzi di cui al presente decreto, nella misura massima di euro 544.000,00, si provvede, quanto a euro 272.000,00 a carico delle dotazioni finanziarie della misura 4.5 Arresto temporaneo dell'attività e altre compensazioni, e quanto a euro 272.000,00 a carico delle dotazioni finanziarie della Misura 4.2 Misure socioeconomiche, di cui al regolamento (CE) 2792 del Consiglio e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma, 19 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 61

ALLEGATO 1

TABELLA ARMATORI

Categoria per classi di tonn. in GT	Importo massimo x nave x giorno in €
50 < 100	6.75/GT + 99,37
100 < 250	5.90/GT + 154,57
250 < 500	4.85/GT + 292,58
500 < 1500	3,50/GT + 513,40
1500 < 2500	2,10/GT + 844,62

ALLEGATO 2

TABELLA EQUIPAGGI (in euro)

2.454.32 x mese (1).

(1) Tale importo è la media aritmetica tra il minimo monetario garantito con TFR previsto per il Comandante ed il Nostromo, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. applicabile ai marittimi imbarcati su navi da pesca oceanica. Tali qualifiche professionali infatti sono le uniche ricoperte da personale italiano (o comunitario) imbarcato su navi da pesca oceanica, essendo il personale di bassa forza totalmente extracomunitario, in virtù degli accordi di pesca stipulati tra la UE ed i Paesi terzi. In media sono imbarcati circa otto marittimi comunitari per nave.

ALLEGATO 3

DOMANDA DI INDENNIZZO AGLI ARMATORI DI UNITÀ DA PESCA OCEANICHE PER IL FERMO BIOLOGICO SUPPLEMENTARE EFFETTUATO NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA DAL 1º AL 31 MAGGIO 2006

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale...................................... partita I.V.A. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/P numero UE .... GT...................... iscritto al n .... delle matricole di ....

dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

di essere stata autorizzata, nel periodo 1º-31 maggio 2006, alla pesca nelle acque della Mauritania in base all'accordo UE-Mauritania previsto dal regolamento (CE) n. 2528/2001 del 17 dicembre 2001;

di aver effettuato il fermo biologico supplementare disposto nelle acque della Mauritania nel periodo compreso tra il 1º maggio 2006 ed il 31 maggio 2006.

Ai fini suddetti allega:

a) copia della licenza di pesca Mauritania, comprensiva del mese di maggio 2006;

b) estratto matricola dell'unità da pesca;

c) certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;

d) copia certificato di stazza in G.T.

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che l'indennizzo, spettante nella misura indicata nella tabella in allegato 1, venga accreditato sul conto corrente n .... intestato a .... presso la Banca................................... sede di .... codice ABI .... codice CAB.................................. ovvero sul conto corrente postale.. .

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ... / 2006

Firma ....

ALLEGATO 4

DOMANDA DI INDENNIZZO PREVISTO PER I MEMBRI DI EQUIPAGGIO, NAZIONALI E COMUNITARI, IMBARCATI SU UNITÀ DA PESCA OCEANICHE CHE HANNO EFFETTUATO IL FERMO BIOLOGICO SUPPLEMENTARE NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA DAL 1º AL 31 MAGGIO 2006

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale...................................... e partita I.V.A............................ iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/P .... numero UE .... GT...................... iscritto al n .... delle matricole di ....

dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

di essere stata autorizzata, nel periodo 1º-31 maggio 2006, alla pesca nelle acque della Mauritania in base all'accordo UE-Mauritania previsto dal regolamento (CE) n. 2528/2001 del 17 dicembre 2001;

di aver effettuato il fermo biologico supplementare disposto nelle acque della Mauritania nel periodo compreso tra il 1º maggio 2006 ed il 31 maggio 2006;

di aver corrisposto la retribuzione contrattuale, per il mese di maggio 2006, ai marittimi nazionali e comunitari imbarcati nel periodo 1º maggio 2006-31 maggio 2006.

Pertanto chiede, in relazione al fermo biologico supplementare effettuato nel mese di maggio 2006 nelle acque della Mauritania, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente dei seguenti marittimi imbarcati:

Nome e cognome	Qualifica	Estremi libretto di navigazione
—	—	—
....	....	....
....	....	....
....	....	....

A tal fine allega:

a) copia del ruolo di equipaggio del suddetto M/p relativo al periodo di fermo biologico;

b) copia libretto navigazione;

c) cedolini/bollettini salariali quietanzati dei marittimi interessati.

La sottoscritta ditta .... chiede, altresì, che l'indennizzo, corrispondente al minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente, venga accreditato sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la Banca .... sede di .... codice ABI......... codice CAB......... ovvero sul conto corrente postale ....

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ... / 2006

Firma ....

06A08254

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) linea C della metropolitana di Roma - tratte T4 e T5: S. Giovanni-Alessandrino. (Deliberazione n. 78/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle cancessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il Grande raccordo anulare per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), con la quale questo Comitato:

ha stralciato la metropolitana B1 dal 1° Programma delle opere strategiche tenuto conto che l'intervento è già diversamente finanziato e che i relativi lavori, già aggiudicati, seguono le procedure ordinarie;

ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini-Venezia), della tratta T3 (Venezia-S. Giovanni) e T6A (Alessandrino - bivio di Torrenova) e ha indicato, quale «tracciato fondamentale» della linea C della metropolitana di Roma le tratte da T2 a T7, nonché il deposito di Graniti;

ha assegnato un contributo di 316 Meuro, in termini di volume di investimenti, per integrare - entro il limite del 70% di partecipazione alla spesa - la copertura finanziaria di un primo lotto funzionale, ferma restando la facoltà del soggetto aggiudicatore di avvalersi dei finanziamenti progressivamente attribuiti per la realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più urgenti in relazione all'intero «tracciato fondamentale»;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia «Roma-Pantano» a linea metropolitana (tratta T7 da bivio Torrenova a Pantano) e del completamento del deposito-officina Graniti, nonché le varianti al progetto preliminare

delle tratte T2, T3 e T6A, in relazione all'eseguita ottimizzazione prescritta dalla citata delibera n. 65/2003, ed ha altresì approvato il quadro economico generale del «tracciato fondamentale», per l'importo complessivo di 3.047,424 Meuro, determinando in 1.509,122 Meuro il costo del primo lotto funzionale;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2005), con la quale questo Comitato ha approvato la modifica del soggetto aggiudicatore, a seguito del trasferimento delle relative funzioni effettuato dal comune di Roma, individuandolo in Roma Metropolitane s.r.l.;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 22 dicembre 2005, n. 640, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sulla «Metropolitana di Roma linea C - Tratte T4 e T5: S. Giovanni-Alessandrino - Attività propedeutiche di scavi archeologici, di bonifica di cavità e delle opere integrative e compensative, relative alle aree contigue alla stazione Teano e rinnovo dichiarazione di pubblica utilità», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo delle suddette attività nonché il rinnovo dell'approvazione del progetto definitivo delle tratte T4 e T5 ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità per le opere interessate;

Vista la nota 1° febbraio 2006, n. 79, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso una relazione istruttoria aggiuntiva ai fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità delle citate tratte T4 e T5;

Vista la nota 8 febbraio 2006, n. 99, con la quale il menzionato Dicastero ha trasmesso documentazione integrativa di ordine finanziario;

Considerato che a seguito della richiesta presentata da Roma Metropolitane S.r.l., in adempimento del punto 2 della citata delibera n. 39/2005, all'intervento in questione è stato assegnato il CUP E51I0400001007 il 15 febbraio 2005;

Considerato che, come precisato nella citata relazione aggiornata, il 15 febbraio 2005 è stato pubblicato il bando di gara per la scelta del Contraente Generale, cui affidare la realizzazione dell'intero «tracciato fondamentale», e considerato che il 1° giugno 2005 sono state inviate le lettere d'invito a 10 concorrenti, di cui 6 hanno presentato offerta entro la prevista data del 30 novembre 2005, e che l'aggiudicazione doveva intervenire entro febbraio 2006;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, è stata consegnata una nota integrativa che reca precisazioni in ordine all'iter amministrativo relativo alle opere compensative della tratta T5;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

1. per quanto concerne le attività propedeutiche relative alle opere contigue alla stazione di Teano;

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che il progetto definitivo all'esame riguarda l'intervento complessivo di riqualificazione delle aree contigue a quella su cui è prevista la realizzazione della stazione Teano e sulle quali attualmente insistono vari centri sportivi, tra cui il Centro sportivo «Savio» a rilevanza nazionale;

che sin dal 2000, nel corso della Conferenza dei servizi relativa alle tratte T4 e T5, è emersa l'esigenza di trovare una soluzione compensativa dell'impatto determinato dalla nuova infrastruttura e che la soluzione individuata tra la Regione Lazio e il Comune di Roma, con il concorso delle Soprintendenze titolari della salvaguardia del vincolo archeologico-ambientale sull'area denominata «at Duos Lauros» di cui al decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 21 ottobre 1995, è stata formalizzata in un accordo di programma in data 16 gennaio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 aprile 2001, n. 11, e recepita nel piano regolatore generale approvato con delibera del Consiglio comunale 19/20 marzo 2003, n. 33;

che detto intervento di riqualificazione rappresenta una delle opere integrative e compensative previste per la tratta T5 della linea C;

che il progetto preliminare delle opere integrative e compensative delle tratte T4 e T5, non ricomprese nel progetto originario delle tratte stesse e varate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, è stato incluso nel progetto complessivo della linea C trasmesso il 28 febbraio 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è sottoposto alla procedura istruttoria ai sensi della norma testé richiamata ed oggetto della pronunzia di compatibilità ambientale della Regione Lazio di cui alla nota 17 giugno 2003, n. D2/2A/04/87729, nella quale sono esplicitamente citate, tra le opere compensative della tratta T5, anche quelle relative alla stazione di Teano di cui al progetto definitivo ora all'esame;

che le opere in questione sono indicate nella parte descrittiva della relazione istruttoria per questo Comitato inviata dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nel luglio 2003 ed incluse nel quadro economico complessivo, anche se non evidenziate nella parte conclusiva della relazione stessa;

che questo Comitato, con la citata delibera n. 65/2003, assegnava all'intervento «linea C della metropolitana di Roma» un contributo, in termini di volume di investimenti, di 316 Meuro al fine — tra l'altro — di integrare, nei limiti del 70% di partecipazione alla spesa, la copertura finanziaria del lotto funzionale delle tratte T4 e T5 proprio nel presupposto che le medesime avevano registrato — rispetto all'epoca di assegnazione di contributo ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211 — un onere aggiuntivo per opere integrative, il che evidenzia l'intendimento di procedere all'approvazione del relativo progetto preliminare, che del finanziamento rappresenta un presupposto;

che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere ed attività:

indagini archeologiche preventive, intese a completare ed ampliare il quadro delle conoscenze archeologiche acquisite a seguito delle indagini effettuate nel 2000-2001, come richiesto dalla Soprintendenza competente;

ricerca e bonifica delle cavità di origine antropica diffusamente presenti nella zona;

parcheggio multipiano interrato per circa 530 posti auto, in adiacenza e a servizio della stazione Teano, e conseguente riqualificazione delle corrispondenti aree superficiali;

nuovo Centro sportivo comunale, tra via Teano e via Norma, costituito da campi da gioco, due edifici per servizi, tribuna per spettatori, parcheggio per circa 200 posti e sistemazione a verde delle aree interne;

riqualificazione di parte di via Teano e di via Cori, prolungamento e riqualificazione di via Norma;

che il ruolo strategico che riveste il cantiere della stazione di Teano, da cui si dipartono le 4 TBM che dovranno realizzare lo scavo delle gallerie di linea verso S. Giovanni e verso Alessandrino, comporta la necessità di effettuare preliminarmente l'attività di bonifica delle citate cavità di natura antropica, presenti diffusamente in zona ed interferenti con dette gallerie, e le altre attività propedeutiche all'acquisizione della piena disponibilità delle aree di cantiere ai fini del rispetto del cronoprogramma generale dell'opera, facente parte dei documenti della gara citata in premessa;

che il progetto definitivo in argomento è stato trasmesso, con nota 27 luglio 2005 n. 3651, dal soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane S.r.l. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze, ai fini dell'avvio della procedura approvativa ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

che avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato, in data 12 settembre 2005, su due quotidiani a diffusione nazionale e che comunicazione di tale avvio è altresì stata effettuata mediante affissione di manifesti nella sede del Municipio territorialmente competente e notificazione alle ditte direttamente interessate;

che nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del suddetto avviso non è pervenuta al soggetto aggiudicatore alcuna osservazione;

che in data 29 settembre 2005 si è aperta la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, conclusa in data 2 novembre 2005;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà conto dei pareri rilasciati, rispettivamente, nel corso della Conferenza dei servizi interna del Comune di Roma in data 15 settembre 2005, nel corso della Conferenza dei servizi interna della Regione Lazio in data 19 stesso mese e nel corso della menzionata Conferenza dei servizi indetta dal Ministero stesso, nonché dei pareri pervenuti dopo la data di chiusura di detta Conferenza;

che, alla luce dei pareri pervenuti, il citato Ministero propone le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo

che il progetto prevede l'avvio immediato, con un programma lavori specifico, delle attività anticipabili, che interessano l'area del nuovo Centro sportivo e riguardano le indagini archeologiche, la bonifica delle cavità presenti nell'area e la stessa costruzione del nuovo Centro Sportivo, con un tempo di realizzazione di 9 mesi;

che per le rimanenti attività, più specificamente connesse alla realizzazione della Stazione Teano e riguardanti la costruzione del parcheggio multipiano interrato e le sistemazioni viarie, è previsto un tempo di esecuzione di ulteriori 22 mesi, per un tempo complessivo quindi di 31 mesi;

sotto l'aspetto finanziario

che l'intervento risulta compreso nel quadro economico generale del «tracciato fondamentale», approvato da questo Comitato con la delibera n. 105/2004 citata nelle premesse, e che più specificatamente, è incluso tra le opere integrative e complementari delle tratte T4-T5 per un costo complessivo di 27,397 Meuro, di cui 19,113 per lavori e 8,284 per somme a disposizione;

che per i computi metrici estimativi del progetto all'esame sono stati utilizzati prevalentemente l'elenco prezzi della Metropolitana di Roma approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 25 giugno 2002, n. 359, e i prezzi per le opere edili della Regione Lazio approvati con deliberazione 8 marzo 2002, n. 267;

che la copertura delle attività propedeutiche in questione è assicurata, per il 70%, dal finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, assegnato — come sopra esposto — con delibera n. 65/2003 e confermato con delibera n. 105/2004,

mentre il residuo 30% è coperto con risorse comunali ai sensi della delibera del consiglio comunale di Roma 12 maggio 2005, n. 108;

che il contributo di cui alle richiamate delibere è stato concesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 350/2003, ma che ad ogni buon fine, come richiesto nel corso della riunione preliminare all'odierna seduta, è stato presentato un piano economico-finanziario, secondo lo schema sintetico di cui alla delibera n. 11/2004, per il parcheggio della Stazione Teano, unico — tra gli interventi previsti — suscettibile di redditività;

che detto piano evidenzia come il parcheggio — del costo complessivo di 13,928 Meuro — assolva ad una funzione di interscambio, nel contesto di una politica dell'Amministrazione comunale tesa a potenziare l'utilizzo del trasporto collettivo, e sia riservato — per il 92% dei posti auto — agli utenti della metropolitana in possesso degli abbonamenti Metrebus e ai portatori di handicap, sì che l'infrastruttura non presenta un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, ma genera ricavi suscettibili di coprire solo il 7% dei costi di gestione, dei quali viene fornita una specifica a valori 2005;

2. per quanto concerne la riapprovazione dei progetti definitivi delle tratte T4 e T5;

che la localizzazione delle opere, con conseguenti varianti al piano regolatore generale del comune di Roma, è stata effettuata mediante il menzionato accordo di programma tra regione Lazio e comune di Roma — stipulato il 16 gennaio 2001 ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, relativa agli interventi per «Roma, Capitale della Repubblica» — ed è stata confermata nel piano regolatore generale, approvato con la citata delibera del consiglio comunale n. 33/2003;

che sulla compatibilità ambientale dell'opera si era espresso, con parere 13 aprile 2000, n. 60055/C, il Dipartimento ambiente - area V.I.A. della regione Lazio, che poi — con nota 19 dicembre 2001, n. AM/165550 — si è espresso sugli esiti della verifica di ottemperanza alle prescrizioni allora dettate;

che il progetto preliminare dell'intera linea è stato approvato dal comune di Roma con delibera di consiglio 17 giugno 2002, n. 67;

che — a seguito della conclusione della Conferenza di servizi sul progetto definitivo delle tratte T4 e T5, avvenuta il 19 dicembre 2001 — la giunta del comune di Roma ha approvato il progetto definitivo delle due tratte con delibera 23 luglio 2002, n. 434, procedendo anche alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

che sul progetto ha formulato valutazione tecnico-economica positiva anche la Commissione interministeriale per le metropolitane, con voto 25 luglio 2002, n. 214/211;

che i relativi interventi risultano già integralmente finanziati a carico degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e delle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, nonché a valere sulle risorse comunali di cui alla menzionata delibera comunale n. 108/2005;

che l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 1/1978, abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, prevedeva l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità qualora i lavori non fossero avviati entro il triennio dalla dichiarazione stessa;

che, alla data del 23 luglio 2005, i lavori delle tratte T4 e T5, di cui era previsto l'affidamento in appalto integrato, non erano stati ancora avviati;

che la cessazione degli effetti di una dichiarazione di pubblica utilità non ne impedisce il rinnovo, anche mediante riapprovazione del progetto, nell'ipotesi che persistano ragioni di pubblico interesse alla realizzazione dell'opera e purché venga reiterata la comunicazione di avvio del relativo procedimento;

che, successivamente all'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, sono entrate in vigore le norme attuative della legge n. 443/2001, che dettano una disciplina speciale rispetto alle competenze ordinarie, e che nel frattempo le tratte T4 e T5 sono state inserite nell'ambito degli accordi procedimentali stipulati tra regione Lazio e comune di Roma il 13 dicembre 2002 e il 29 luglio 2004 e incluse nel «tracciato fondamentale» della linea C in vista del miglior perseguimento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera unitariamente intesa, sulla scorta dell'inserimento della stessa nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

che in data 7 ottobre 2005 Roma Metropolitane S.r.l. ha richiesto il rinnovo dell'approvazione del progetto definitivo delle tratte T4 e T5 della linea C della Metropolitana di Roma, ai fini dell'emanazione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

che altro avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità per le tratte T4 e T5 è stato pubblicato, in data 10 ottobre 2005, su due quotidiani a diffusione nazionale e che si è altresì proceduto all'affissione di manifesti, recanti anche l'elenco delle ditte interessate, lungo il percorso della linea e nelle sedi dei municipi territorialmente interessati, nonché all'albo pretorio del comune di Roma, senza che nei sessanta giorni successivi siano pervenute osservazioni al soggetto aggiudicatore;

che non sono necessarie ulteriori incombenze istruttorie, tenuto conto che tutte le amministrazioni e gli enti interessati si erano a suo tempo espressi favorevolmente sul progetto definitivo delle tratte T4 e T5 e che quest'ultimo ha formato comunque oggetto di ulteriore esame nell'ambito delle valutazioni sull'intero «tracciato fondamentale» effettuate nel contesto del procedimento conclusosi con le due delibere più volte richiamate;

che, alla luce di quanto sopra esposto, il mancato inizio dei lavori nel termine inizialmente previsto non risulta imputabile ad inazione del comune, bensì all'inclusione dell'intervento originario, in base a sopravvenute normative e accordi procedimentali, in un'opera più vasta e alla necessità di una realizzazione unitaria dell'opera stessa mediante affidamento a contraente generale;

che sono quindi evidenti la persistenza e l'attualità del pubblico interesse alla realizzazione delle tratte T4 e T5;

Delibera:

1. *Integrazione delibera n. 65/2003.*

1.1. Il punto 2.1 della delibera n. 65/2003, meglio specificata in premessa, è integrato nel senso che l'approvazione concerne anche il progetto preliminare delle opere integrative e compensative delle tratte T4 e T5 della «linea C della metropolitana di Roma».

Il relativo limite di spesa è fissato nell'importo di 27,397 Meuro di cui alla «presa d'atto» ed è ricompreso nell'importo complessivo di 70,219 Meuro, indicato al punto 3.1 della richiamata delibera n. 65/2003.

2. *Approvazione progetto definitivo.*

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo delle «Attività propedeutiche di scavi archeologici, di bonifica di cavità e delle opere integrative e compensative, relative alle aree contigue alla stazione Teano della Metropolitana di Roma linea C - Tratte T4 e T5: S. Giovanni - Alessandrino».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

2.2. Le prescrizioni citate al punto 2.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.

2.3. È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori.

2.4. Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell'allegato 2 che forma anch'esso parte integrante della presente delibera.

3. *Rinnovo dichiarazione pubblica utilità.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, è riapprovato il progetto definitivo delle tratte T4 e T5 della linea C della Metropolitana di Roma ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Il termine per l'emanazione del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è fissato in sette anni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti di cui alla presente delibera.

4.2. Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 2, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

4.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4. Il protocollo d'intesa tra la Prefettura competente-UTG, la Società Roma Metropolitane a r.l. e il Contraente generale, previsto al punto 4.3 della delibera n. 105/2004 citata nelle premesse e relativo al «Tracciato fondamentale» della linea C della Metropolitana di Roma, deve essere riferito anche alle opere ed attività oggetto del progetto definitivo approvato al punto 2 della presente delibera.

4.5. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), andrà evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento «linea C della metropolitana di Roma».

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 4 settembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 257

ALLEGATO 1

Linea C della metropolitana di Roma tratta T5

Attività propedeutiche di scavi archeologici, di bonifica di cavità e delle opere integrative e compensative, relative alle aree contigue alla Stazione Teano.

Prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Prescrizioni di carattere tecnico, pag. 2;

2. Prescrizioni di carattere ambientale, pag. 3.

1. Prescrizioni di carattere tecnico.

Si riportano di seguito le prescrizioni da rispettare nella redazione del progetto esecutivo, suddivise per argomento.

1) Nel calcolo dei parcheggi occorre inserire nell'ambito dei parcheggi pubblici anche i parcheggi derivanti dalle attività di supporto alle attività sportive, culturali, ricreative (quali ad esempio bar, ristorante, residenza custode), nonché i parcheggi in rapporto alla cubatura (1 mq per ogni 10 mc - art. 3 N.T.A., P.R.G.).

2) Mantenere nel sito, non interessato direttamente dalle opere di progetto, la localizzazione dei servizi AMA esistenti e programmati, peraltro conformi alle previsioni del nuovo P.R.G. adottato e del Piano particolareggiato Casilino.

3) La nuova fognatura O500 di via Norma presenta due esiti (I). In corrispondenza del «colmo» (punto di massima quota altimetrica della tubazione, tra i pozzetti P9 e P11), essa potrà essere utilmente interrotta con discreta economia costruttiva (si risparmiano circa 50 ml di fognatura).

4) È necessario contenere il dislivello nei pozzetti di «salto» ad un massimo di 1,50 ml.

5) Trattandosi di fognature di tipo «misto», è necessario eliminare la «decantazione» nei pozzetti di ispezione.

6) È necessario produrre la planimetria ed il dettaglio dei collegamenti delle caditoie stradali alle fognature principali (O500 e Tipo VII).

7) I pozzetti di ispezione della fognatura ovoidale Tipo VII sono diversi, ancorché validi e funzionali, da quelli standard generalmente realizzati dal Comune di Roma (tipo a «doppia canna»). È consigliabile adottare - se non esistono particolari esigenze - per omogeneità, i pozzetti standard, che peraltro comportano una economia di spesa.

8) La progettazione esecutiva dei sottoservizi deve seguire le linee guida del Comune di Roma e quella degli impianti di illuminazione dovrà rispettare gli standard ACEA.

9) È opportuno prevedere idonei spazi di fermata (AMA e TRAMBUS), nei pressi della nuova stazione metro, per entrambi i sensi di marcia della linea interessata.

10) Dovranno essere evitate le interferenze tra percorsi carrabili e pedonali.

11) L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino.

12) L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla più vicina fognatura comunale ed all'impianto di depurazione di Roma Nord.

13) La nuova fognatura mista dovrà essere realizzata in materiali impermeabili resistenti alle sollecitazioni meccaniche nonché all'azione chimica e biologica delle acque condottate.

14) Qualora dovesse verificarsi interferenza delle nuove opere viarie e fognarie con reti idriche per uso potabile, dovrà essere rispettato quanto previsto dal R.I. del Comune di Roma (Titolo II - articoli da 112 a 136).

15) I locali ufficio e primo soccorso dovranno fruire di illuminazione e aerazione diretta con rapporto superficie finestrata/superficie del pavimento non inferiore a 1/8.

16) Il locale bar-ristoro dovrà possedere vano di porta, vetrina o finestra all'aria libera di superficie non inferiore a 1/8 della superficie dell'ambiente.

17) I servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione prolungate oltre il grado di copertura.

18) I servizi igienici e gli spogliatoi, se privi di aerazione diretta, dovranno essere dotati di impianto di ventilazione in grado di garantire un ricambio d'aria non inferiore a 5 volumi/ora.

19) L'autorimessa dovrà possedere superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/25 di quella in pianta ed essere dotata di un impianto di ventilazione meccanica indipendente per ciascun piano con portata non inferiore a 3 volumi/ora.

20) Le acque di lavaggio dell'autorimessa dovranno essere trattate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

21) Il progetto esecutivo dovrà dettagliare l'esistenza di una eventuale interferenza, all'altezza di via dell'Acqua Bullicante, fra un cavo A.T. e le opere di immissione nella rete fognaria.

2. Prescrizioni di carattere ambientale.

22) La progettazione del verde, sia stradale che di compensazione, dovrà essere maggiormente definita in quanto le localizzazioni arboree non sembrano assolvere né a funzioni di mitigazione ambientale, né risultano fruibili come spazio pubblico.

In particolare, al fine di una chiara lettura sulla sistemazione superficiale, andrà redatta una cartografia in idonea scala accompagnata da una relazione agronomico-vegetazionale dove si evidenzi la situazione vegetale esistente, gli eventuali abbattimenti, espianti e reimpianti previsti, la tipologia di alberature di progetto con localizzazioni, dimensioni e sesto di impianto, gli spessori del terreno in relazione agli apparati radicali e i trattamenti delle superfici a verde.

23) Dovranno essere conservate, per quanto possibile, le specie arboree esistenti e dovranno essere inserite nuove essenze compatibili sotto il profilo paesaggistico e della tradizione.

24) Dovranno essere presentati i modelli degli apparecchi della nuova illuminazione pubblica ed essere approntate in cantiere idonee campionature per la scelta della tinteggiatura da porre sugli edifici progettati.

Quanto sopra dovrà essere approvato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma.

25) Per quanto attiene il reperimento della risorsa idrica per l'alimentazione della rete di distribuzione necessaria per l'innaffiamento delle previste aree verdi, dovranno essere considerate le misure di salvaguardia del «PS5 - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere, da Castel Giubileo alla fonte», con particolare riferimento alle norme che disciplinano l'utilizzo della risorsa idrica, adottate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'aprile 2004 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13, parte II del maggio 2004, che sono attualmente vigenti sul territorio interessato dall'intervento in questione.

ALLEGATO 2

Delibera n. 78/2006

TRATTE T4 E T5 – PROGETTO DEFINITIVO					
Cod. elaborato	**Titolo 1**	**Titolo 2**	**Titolo 3**	**Titolo 4**	Scala
Tratta T4: S. Giovanni – Malatesta					
T4_3_GE_RD001_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 0+000 al Km 0+464	1:1000
T4_3_GE_RD002_C	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 0+464 al Km 1+100	1:1000
T4_3_GE_RD003_C	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 1+100 al Km 1+800	1:1000
T4_3_GE_RD004_C	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 1+800 al Km 2+960	1:1000
T4_3_GE_RR002_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Relazione Tecnica		
T4_3_GE_RR003_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Piano Particellare Descrittivo		
Tratta T5: Malatesta - Alessandrino					
T5_3_GE_RD001_C	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 2+960 al Km 4+200	1:1000
T5_3_GE_RD002_D	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 4+200 al Km 4+900	1:1000
T5_3_GE_RD003_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 4+900 al Km 5+600	1:1000
T5_3_GE_RD004_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 5+600 al Km 6+300	1:1000
T5_3_GE_RD005_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Planimetria – Piani particellari	Dal Km 6+300 al Km 7+200	1:1000
T5_3_GE_RR002_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Relazione Tecnica		
T5_3_GE_RR003_B	Elaborati Generali	Piani particellari	Piano Particellare Descrittivo		

06A08276

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1º agosto 2006.

Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06. (Deliberazione n. 177/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1º agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04;

le sentenze n. 963/05, n. 960/05, n. 959/06, n. 958/05, n. 957/05, n. 3240/05 e n. 961/05 del TAR Lombardia;

le decisioni del Consiglio di Stato (di seguito: CdS) 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06 (di seguito: decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06);

le comunicazioni a Federutility del 27 settembre 2005 (prot. EF/M05/3789/fg), del 20 dicembre 2005 (prot. VP/M05/5325), del 21 febbraio 2006 (prot. EF/M06/1049/fg);

Considerato che:

con le sentenze n. 963/05, n. 960/05, n. 959/06 n. 958/05, n. 957/05, n. 3240/05 e n. 961/05 il TAR Lombardia ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da diverse imprese distributrici per l'annullamento parziale del Testo integrato e della delibera n. 96/04 ed in particolare le parti delle dette deliberazioni in cui: «l'Autorità ha stabilito le tariffe di distribuzione di energia elettrica per il periodo 2004/2007 tenendo conto, nell'effettuazione del relativo calcolo, della valutazione delle infrastrutture di rete secondo il criterio del costo storico risultante dai documenti contabili della impresa cedente (nella specie, ENEL) e non già dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese cessionarie per l'acquisto dello specifico ramo d'azienda ed eventualmente fatti oggetto di stima peritale»;

l'Autorità ha proposto appello avanti al CdS avverso le dette sentenze;

con le decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06, il CdS ha accolto gli appelli proposti dall'Autorità «nei sensi di cui in motivazione» ed ha respinto gli appelli incidentali proposti dalle appellate società;

Considerato che le dette decisioni del CdS dispongono nella parte motivazionale che:

l'Autorità non possa utilizzare i valori di libro per valutare i rami d'impresa che Enel S.p.a. ha ceduto alle imprese municipalizzate in forza del decreto legislativo n. 79/1999, in quanto «il criterio parametrico sbilanciato sul valore di libro, oltre a non considerare il diverso valore che il ramo di azienda in un mercato liberalizzato assume rispetto alla sommatoria dei singoli cespiti nell'assetto unitario dell'ex monopolista, si appalesa non coerente con la *ratio* sottesa al disposto dell'art. 9, comma 4, del decreto n. 79 del 1999, laddove si prevede espressamente una procedura di valutazione del costo di cessione che astrae dal mero dato contabile»;

l'Autorità dovrà tener conto del valore di mercato di suddetti rami d'azienda, definito per mezzo degli arbitrati in quanto «se è vero che la norma non stabilisce un obbligo di acquisto in senso stretto, è altresì indubitabile che la disciplina di legge favorisce l'acquisizione del ramo di azienda al fine di consentire un assetto efficiente di mercato e a tal uopo stabilisce un valore di acquisto dato non già dal costo storico dei cespiti ma dal valore di mercato quale apprezzato, in assenza di accordi, da un apposito collegio di esperti che opera in una logica *lato sensu* arbitrale.»;

l'Autorità «ove il prezzo sia invece stato stabilito pattiziamente senza l'intervento dell'organo collegiale in parola, provvederà in tal senso (...), applicando lo stesso criterio di legge dato dall'utilizzo di «sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato»;

l'Autorità può legittimamente utilizzare ai fini tariffari il metodo del costo storico rivalutato per le reti diverse da quelle cedute ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, atteso che «la *ratio* posta a fondamento della favorevole delibazione della relativa censura (...), non è estensibile alla generalità delle immobilizzazioni, e segnatamente alle porzioni di rete già di proprietà delle società ricorrenti in primo grado»;

resta salvo il principio stabilito nell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04 secondo il quale «in mancanza dei dati relativi al costo storico originario di acquisizione delle immobilizzazioni di una data impresa distributrice, si debba fare riferimento al costo storico originario di rete il più possibile omogeneo in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica»;

l'Autorità può legittimamente utilizzare ai fini della perequazione specifica aziendale la «valutazione delle quote di ammortamento per i periodi precedenti stabilite in base ai dati di bilancio ai sensi dell'art. 10.3, lettera *b)* dell'allegato *A* alla delibera n. 96/04. Infatti, l'utilizzo delle nuove vite utili più lunghe in via retroattiva avrebbe comportato l'effetto illogico di costringere il cliente finale a pagare due volte l'ammortamento del medesimo bene»;

Considerato inoltre che:

sono stati oggetto di cessione da Enel alle società appellate rami d'azienda operanti nelle attività di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;

la cessione dei rami d'impresa da parte di Enel S.p.a. alle imprese appellate è avvenuta in taluni casi al prezzo stabilito in arbitrato, in altri casi ad un prezzo pattiziamente stabilito tra le parti;

il decreto legislativo n. 79/1999 limita la razionalizzazione dell'attività di distribuzione alla fattispecie di cui al comma 9.4;

la cessione dei rami d'impresa da parte di Enel S.p.a. alle imprese appellate è avvenuta in taluni casi in comuni in cui l'impresa acquirente non distribuiva energia elettrica ad almeno il venti per cento delle utenze ed in altri casi al di fuori della casistica di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

le attività di cui al primo alinea sono soggette a regolazione tariffaria e la copertura dei costi per essi riconosciuti avviene attraverso specifici corrispettivi tariffari definiti dal Testo integrato;

la deliberazione n. 96/04 definisce le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato;

la perequazione specifica aziendale è stata istituita esclusivamente a copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dal regime di perequazione generale, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;

Ritenuto che:

sia necessario avviare un procedimento finalizzato a definire le modalità applicative delle decisioni del CdS sopra richiamate;

sia opportuno sospendere le attività istruttorie relative alla perequazione specifica aziendale sino all'esito del procedimento, avviato con il presente provvedimento, al fine di garantire gli eventuali diritti rinvenienti per le imprese dall'applicazione delle dette decisioni del CdS, fermo restando la facoltà delle imprese di rinunciare a tali diritti;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento che ottemperi alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06.

2. Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.

3. Di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di criteri da adottare in materia di:

a) riconoscimento del prezzo stabilito negli arbitrati previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, tenuto conto della vigente struttura tariffaria delle attività di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica e delle sottostanti logiche di riconoscimento dei costi;

b) modalità di calcolo del valore dei rami d'azienda oggetto di cessione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 79/1999, in carenza di una sua fissazione per mezzo di decisione arbitrale.

4. Di dare mandato al direttore della Direzione tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza.

5. Di prevedere che le imprese rendano disponibili, secondo le modalità definite dal responsabile del procedimento, i dati, i documenti e le informazioni ritenute necessarie, ivi inclusa la documentazione relativa alle determinazioni arbitrali previste dall'art. 9, comma, 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

6. Di tenere conto, nella formazione di provvedimenti di cui al punto 1:

a) che l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze;

b) che nei casi in cui la cessione di ramo d'azienda sia avvenuta al di fuori delle circostanze previste dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, la valutazione delle infrastrutture facenti capo a detto ramo è effettuata secondo il metodo del costo storico rivalutato, in coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 96/04;

c) delle risultanze degli arbitrati effettuati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

d) delle esigenze di allineamento dei criteri di valutazione utilizzati dai collegi arbitrali istituiti ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, in una prospettiva di loro compatibilizzazione con le logiche di riconoscimento tariffario e fermo restando il principio asseverato dal CdS di evitare interventi che comportino l'effetto illogico di far ricadere sulla clientela finale il medesimo onere per due volte.

7. Di avvalersi, qualora ritenuto necessario, della Cassa conguaglio per il settore elettrico e delle commissioni di esperti da questa nominate per le istruttorie di cui all'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità.

8. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 1° agosto 2006

Il presidente: ORTIS

06A08259

DELIBERAZIONE 1° agosto 2006.

Criteri per la determinazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108. (Deliberazione n. 178/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2006;

Visti:

la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito legge n. 108/2006) recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 27 gennaio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Rossano Calabro, Santa Barbara, Piombino, Livorno, Termini Imerese (sezione n. 4) e Montalto di Castro, di proprietà di Enel Produzione S.p.a.;

i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 27 gennaio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Ostiglia (sezione n. 4), Monfalcone (sezioni n. 3 e n. 4), Tavazzano (sezioni n. 7 e n. 8) di proprietà di Endesa Italia S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 27 gennaio 2006, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 9 febbraio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali è autorizzata all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, la sezione n. 4 della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud di proprietà di Tirreno Power S.p.a.;

i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, 9 febbraio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Turbigo e di Sermide (sezioni n. 1 e n. 2) di proprietà di Edipower S.p.a.;

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

il documento per la consultazione dell'Autorità 21 giugno 2006, recante «Criteri e orientamenti per la determinazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108»;

le osservazioni pervenute all'Autorità in esito al precitato documento per la consultazione;

Considerato che:

in seguito alle condizioni di crisi nell'approvvigionamento di gas naturale nel periodo gennaio-marzo 2006, la legge n. 108/2006, ha imposto modifiche alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile, con l'obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale del settore elettrico e di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale alle famiglie ed alle imprese;

ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 108/2006, è stata disposta, con successivi decreti ministeriali, la sospensione dall'obbligo di osservanza degli ordinari valori limite di emissioni per alcune centrali termoelettriche in grado di funzionare utilizzando olio combustibile e normalmente limitate, nel funzionamento con tale combustibile, dai rispettivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio;

l'art. 1, comma 4 della legge n. 108/2006, ha prescritto a Terna S.p.a. (di seguito: Terna) di effettuare il dispacciamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile, nonché degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e di predisporre su base settimanale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, un programma di utilizzazione di tali impianti, imponendo vincoli alla presentazione delle offerte sui mercati elettrici;

l'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, ha attribuito all'Autorità il compito di definire, a titolo di oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, i corrispettivi a reintegrazione degli even-

tuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile;

l'ambito temporale di applicazione della legge n. 108/2006 si estende dal 27 gennaio 2006, data dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, al 31 marzo 2006;

gli articoli 24, 25 e 26 della deliberazione n. 168/03 definiscono modalità e procedure attraverso le quali Terna, imponendo vincoli, sia in termini di prezzo che di quantità offerta, alle offerte presentate dagli operatori con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, è in grado di modificare l'esito dei mercati e di determinare l'accettazione delle medesime offerte nei periodi in cui tali unità sono considerate essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;

con i programmi di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che Terna ha predisposto ed inviato settimanalmente al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/06, sono state identificate le unità di produzione e le ore per le quali le medesime unità di produzione sono state chiamate a produrre energia elettrica al fine di ridurre il consumo di gas naturale;

il primo giorno utile con riferimento al quale Terna ha predisposto un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, è il 30 gennaio 2006;

l'ultimo giorno utile con riferimento al quale Terna ha predisposto un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, è il 24 marzo 2006;

alla luce di quanto riportato nei precedenti alinea, la reintegrazione dei costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 debba essere prevista limitatamente al periodo compreso tra il 30 gennaio 2006 e il 24 marzo 2006;

Considerato, inoltre, che:

i maggiori costi sostenuti da ciascun soggetto titolare di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati ad olio combustibile, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108/2006, debbano essere determinati attraverso il confronto tra i costi sostenuti per la produzione di energia elettrica con tali impianti, in presenza dei vincoli imposti dalla medesima legge, e i costi che il medesimo soggetto avrebbe sostenuto per fornire, in assenza di tali vincoli, lo stesso quantitativo di energia elettrica, sia attraverso la produzione propria che attraverso l'acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico;

data l'urgenza e la necessità di intervenire con decreto-legge, non è stato possibile definire *ex ante* le condizioni e le regole per il dispacciamento delle unità di produzione utilizzate ai fini della riduzione dei consumi di gas naturale, né i criteri secondo i quali operare il riconoscimento dei maggiori costi; e che tale assetto ha introdotto alcune incertezze per gli operatori nell'attività di produzione di energia elettrica, quanto ai comportamenti da assumere per le offerte nel mercato elettrico all'ingrosso nel periodo di emergenza del gas naturale;

i vincoli, imposti dalla legge n. 108/2006, sono stati introdotti con tempi verosimilmente non compatibili con la modifica delle coperture dal rischio mercato da parte dei soggetti titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile;

Ritenuto opportuno:

definire i criteri, cui dovranno conformarsi i procedimenti amministrativi condotti dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità su istanza dei singoli produttori, per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile nel periodo di efficacia della legge n. 108/2006;

includere, nella valutazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, tra i costi relativi agli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile esclusivamente i costi che non sarebbero stati sostenuti in assenza della medesima legge e che comprendono:

i costi variabili di generazione;

i costi fissi incrementali, ovvero i costi determinati dai vincoli imposti dalla legge n. 108/2006 e limitatamente alla quota di tali costi non recuperabile successivamente al periodo di applicazione della medesima legge;

utilizzare, nella valutazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, il prezzo risultante nel mercato del giorno prima per la valorizzazione dei quantitativi di energia elettrica che sarebbero stati acquistati, in assenza dei vincoli imposti dalla legge n. 108/2006, al fine di garantire la fornitura dello stesso quantitativo di energia elettrica;

Delibera:

1. Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

credito di emissione di CO_2 è una quota per l'emissione di una tonnellata di anidride carbonica (EUA - European Unit Allowance) che può essere acquistata o

venduta nell'ambito del sistema di scambi europeo istituito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/87/CE;

deliberazione n. 168/03 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato;

testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato;

legge n. 108/2006 è la legge 8 marzo 2006 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»;

periodo di riferimento è il periodo compreso tra le ore 00:00 del 30 gennaio 2006 e le ore 24:00 del 24 marzo 2006;

unità di produzione 108/06 sono le unità di produzione di energia elettrica alimentate ad olio combustibile, i cui programmi siano stati predisposti da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006 e trasmessi al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità;

utente del dispacciamento ammesso è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento con riferimento ad unità di produzione n. 108/06 e che ha presentato, con riferimento alla medesima unità, richiesta di ammissione ai sensi del comma 3.2 del presente provvedimento.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere a reintegrazione dei maggiori costi sostenuti in applicazione della legge n. 108/2006, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della medesima legge.

2.2. Il presente provvedimento si applica unicamente alle unità di produzione n. 108/06.

Art. 3.

Modalità per la reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006

3.1. Sono ammessi alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, secondo i criteri contenuti nel presente provvedimento, gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione n. 108/06.

3.2. Gli utenti del dispacciamento che intendano richiedere la reintegrazione dei costi ai sensi del comma precedente sono tenuti a presentare all'Autorità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, apposita richiesta di ammissione.

3.3. Alla richiesta di cui al precedente comma deve essere allegato l'elenco delle unità di produzione n. 108/06 per le quali è richiesta l'ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi.

3.4. Il direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità è responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito della richiesta di cui al precedente comma 3.2, e propone all'Autorità, per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, determinati secondo i criteri di cui al presente provvedimento e richiedendo agli utenti del dispacciamento ammessi tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione.

3.5. I dati forniti dagli utenti del dispacciamento ammessi nell'ambito del procedimento di determinazione dei corrispettivi di cui al comma precedente sono resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.6. L'Autorità dispone, con proprio provvedimento, le modalità di erogazione delle somme spettanti, a valere sugli oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale.

Art. 4.

Criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006

4.1. Per ciascun utente del dispacciamento ammesso il corrispettivo di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006 è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) un corrispettivo a copertura dei costi fissi incrementali delle unità di produzione n. 108/06 incluse nel contratto di dispacciamento del medesimo utente che non sarebbero stati sostenuti in assenza dei vincoli imposti dalla legge n. 108/2006 e limitatamente alla quota di tali costi non altrimenti recuperabile successivamente al periodo di applicazione della medesima legge;

b) un corrispettivo a copertura dei costi variabili di produzione delle medesime unità di produzione.

4.2. I costi fissi incrementali di cui al comma 4.1, lettera *a)*, includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) i costi causati dal riavviamento delle unità di produzione n. 108/2006 autorizzate all'esercizio in seguito alla legge n. 108/2006;

b) i costi causati dalla modifica delle condizioni di funzionamento conseguente all'entrata in vigore della medesima legge.

4.3. I costi variabili di produzione di cui al comma 4.1, lettera *b)*, includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il costo del combustibile;

b) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi di azoto (NO_x) come prescritto dalla legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni e integrazioni;

c) il corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'art. 19 del testo integrato;

d) gli oneri relativi all'approvvigionamento di acqua per il ciclo termico, di reagenti, di additivi, e alla rimozione e allo smaltimento degli scarti di produzione;

e) l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;

f) i costi per l'acquisto dei crediti di emissione di CO_2;

g) i costi relativi alla partecipazione nel mercato elettrico.

Art. 5.

Criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi variabili di generazione

5.1. Per ciascun utente del dispacciamento ammesso il corrispettivo a copertura dei costi variabili di generazione di cui al comma 4.1, lettera *b)*, è pari a:

$$C_p = max\left[0; \sum_{h=1}^{n} C_h\right]$$

dove:

n è il numero delle ore appartenenti al periodo di riferimento;

C_h è la componente del corrispettivo relativa a ciascuna ora del periodo di riferimento e pari a:

$$C_h = \sum_{i\epsilon G^{olio}} ((CV_i^h - PZ_i^h)\cdot \Delta Q_i^h) - \sum_{i\epsilon G^{gas}} ((CV_j^h - PZ_j^h)\cdot \Delta Q_j^h)$$

I parametri per la quantificazione della componente C_h in ciascuna ora sono determinati sulla base dei criteri definiti nei commi seguenti del presente articolo.

5.2. I parametri G^{olio} e G^{gas} di cui al precedente comma 5.1 rappresentano rispettivamente l'insieme delle unità di produzione n. 108/06 e l'insieme delle unità di produzione alimentate a gas naturale incluse nel contratto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento ammesso. Le unità di produzione n. 108/06 in grado di produrre energia elettrica anche mediante utilizzo di gas naturale sono incluse in entrambi gli insiemi.

5.3. I parametri PZ_i^h, PZ_j^h di cui al precedente comma 5.1 rappresentano il prezzo di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui le unità di produzione *i-esima* e *j-esima* risultano incluse.

5.4. Il parametro ΔQ_i^h di cui al precedente comma 5.1, rappresenta, per l'*i-esima* unità di produzione n. 108/06, il maggior valore tra zero e la differenza tra:

a) la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione ha effettivamente prodotto utilizzando olio combustibile;

b) la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione avrebbe prodotto utilizzando olio combustibile in assenza della legge n. 108/2006, determinata ai sensi del comma 5.5.

5.5. La quantità di cui al comma 5.4, lettera *b)*, è posta pari:

a) a zero per le unità di produzione autorizzate all'esercizio solo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108/2006;

b) ad un valore determinato dal responsabile del procedimento amministrativo nell'ambito del procedimento di cui al comma 3.3 e sulla base dei dati dichiarati dall'utente del dispacciamento ammesso.

5.6. Il parametro ΔQ_j^h di cui al precedente comma 5.1 rappresenta, per la *j-esima* unità di produzione alimentata a gas naturale inclusa nel contratto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento ammesso, il maggior valore tra zero e la differenza tra:

a) la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione avrebbe prodotto utilizzando gas naturale in assenza della legge n. 108/2006 determinata ai sensi del comma 5.7;

b) la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione ha prodotto utilizzando gas naturale.

5.7. La quantità di cui al comma 5.6, lettera *a)*, è posta pari ad un valore determinato dal responsabile del procedimento amministrativo nell'ambito del procedimento di cui al comma 3.3 e sulla base dei dati dichiarati dall'utente del dispacciamento ammesso.

5.8. I parametri CV_i^h, CV_j^h rappresentano i costi variabili delle unità di produzione *i-esima* e *j-esima*.

5.9. Nel caso in cui si verifichi

$$\sum_{j=1}^{G^{gas}} \Delta Q_j^h > \sum_{j=1}^{G^{olio}} \Delta Q_i^h$$

il parametro ΔQ_j^h viene posto pari a zero o ridotto per una quantità complessiva pari a

$$\left(\sum_{j=1}^{G^{gas}} \Delta Q_j^h - \sum_{j=1}^{G^{olio}} \Delta Q_i^h\right)$$

a partire dagli impianti che presentano valori più bassi del parametro CV_j^h.

5.10. Qualora, a seguito della riduzione nei quantitativi prodotti con impianti a gas naturale di cui al comma 5.6, si determinino quantitativi di gas naturale nella disponibilità dell'utente del dispacciamento, ovvero di società aventi con il medesimo utente rapporti di controllo o collegamento riconducibili ad una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai fini della determinazione del parametro CV_j^h viene utilizzato, per i medesimi quantitativi, il rispettivo valore di mercato.

5.11. Ai fini della determinazione del valore di mercato di cui al comma 5.10, il responsabile del procedimento amministrativo di cui al comma 3.3, utilizza i prezzi dei contratti stipulati dall'utente del dispacciamento, ovvero dalle società controllate o collegate di cui al comma 5.10, per la cessione di gas con consegna nel medesimo periodo.

5.12. Ai fini della determinazione dei parametri, CV_i^h, CV_j^h, il costo per l'acquisto dei crediti di emissione di CO_2 è posto pari alla media del prezzo medio

giornaliero registrato nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 dei crediti di emissione di CO_2 nei seguenti mercati europei:

a) EEX - European Energy Exchange AG;

b) Nord Pool;

c) Powernext S.A.;

ponderata per le quantità giornaliere scambiate nei medesimi mercati.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e a Terna S.p.a.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.

Milano, 1° agosto 2006

Il presidente: ORTIS

06A08260

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2003 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.a.: Società Elettrica Liparese S.n.c. (Deliberazione n. 179/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2006;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare, l'art. 7;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1, comma 43;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;

la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;

la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);

Viste:

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 16 marzo 2006, prot. n. 006395, con la quale gli Uffici della Cassa hanno trasmesso, all'Autorità documentazione inerente le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Società Elettrica Liparese s.n.c. (di seguito: Sel) per gli anni dal 1999 al 2002;

la comunicazione dell'Autorità in data 7 aprile 2006, prot. EF/M06/2040/segr, con la quale, tra le altre notazioni, si sollecitava la Cassa ad accelerare la definizione delle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2003 per la Società Elettrica Liparese;

la comunicazione della Cassa in data 14 aprile 2006, prot. n. 009206;

la comunicazione della Cassa in data 27 aprile 2006, prot. n. 001001 (prot. Autorità, 2 maggio 2006, n. 010536) con la quale la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Sel per gli anni dal 1999 al 2003;

la comunicazione dell'Autorità alla Cassa in data 11 maggio 2006, prot. TSE/M06/2549/fl-vp, con la quale l'Autorità richiedeva alla Cassa medesima di procedere ad una serie di approfondimenti e di verifiche relative alle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per il periodo 1999-2003 da erogarsi alla Sel;

la comunicazione della Cassa in data 5 giugno 2006, prot. n. 013355, con la quale la Cassa ha segnalato all'Autorità che la Sel aveva presentato in data 26 maggio 2006 l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;

le comunicazioni della Cassa in data 1° agosto 2006 (prot. Autorità, 1° agosto 2006, n. 018704 e 2 agosto 2006, n. 018871) con le quali la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Sel per gli anni dal 1999 al

2003, come riformulate in esito sia agli approfondimenti istruttori richiesti dall'Autorità con la comunicazione dell'11 maggio 2006, sia a verifiche ulteriori condotte dalla Cassa stessa;

Considerato che:

la Sel ha presentato l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;

in ottemperanza delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 85/06, per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa è tenuta ad adeguare l'ultima componente combustibile definitiva approvata per un coefficiente di adeguamento determinato dall'Autorità;

la deliberazione n. 85/06 prevede che il coefficiente di adeguamento da applicarsi alla componente combustibile venga rideterminato in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998;

in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 85/06, la Cassa è tenuta ad aggiornare gli acconti erogati ai sensi della delibera in esame, al fine di tener conto di quanto considerato negli alinea precedenti;

Ritenuto opportuno:

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel: Società Elettrica Liparese s.n.c. con sede in Lipari;

che le aliquote definitive relative all'anno 2003 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

che la Cassa, in applicazione della deliberazione n. 85/06 e per effetto di quanto indicato al precedente alinea, ridetermini la componente combustibile spettante alla Sel a partire dal 1° gennaio 2005 e, conseguentemente, che la Cassa medesima adegui la maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai punti 2, 3 e 4 della citata deliberazione n. 85/06, erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio alla Sel;

Delibera:

1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) dell'integrazione tariffaria spettante alla Società Elettrica Liparese s.n.c. (di seguito: Sel), impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 per ogni kWh venduto dalla Sel medesima, come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che, per l'anno 2004 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda all'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 85/06 per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per la Sel, la componente combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 2003 per un coefficiente di adeguamento pari a 1,34.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 2 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

ALIQUOTE DELL'INTEGRAZIONE SPETTANTI
ALLA SOCIETÀ ELETTRICA LIPARESE S.N.C.
(Importi in centesimi di euro per kWh)

Impresa	Anni				
	1999	2000	2001	2002	2003
Sel	9,61	13,91	12,07	11,27	9,19

06A08261

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacità interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 180/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);

Considerato che:

con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'art. 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;

con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha determinato i corrispettivi unitari per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;

l'art. 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacità di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorità;

l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile;

Considerato che:

la società Stogit Spa, con lettera del 27 luglio 2006 (prot. Autorità n. 18428 del 31 luglio 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'art. 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06; e che Stogit Spa ha altresì proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacità, riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacità, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;

la proposta di cui al precedente alinea, presentata dalla società Stogit Spa, è coerente con i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità n. 50/06;

Ritenuto che sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta;

Delibera:

1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'art. 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentata dalla società Stogit Spa per l'anno termico 2006-2007, come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

2. Di notificare alla società Stogit Spa, con sede legale in via dell'Unione Europea n. 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 2 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

Riduzione percentuale dei corrispettivi unitari f_{PI} e f_{PE} per la capacità di stoccaggio interrompibile di Stogit Spa (anno termico 2006-2007)

	Durata del conferimento		
	Intera fase	Mensile	Giornaliero
% riduzione di f_{PI}	30%	20%	5%
% riduzione di f_{PE}	30%	20%	5%

06A08262

DELIBERAZIONE 3 agosto 2006.

Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento Cip n. 6/92. (Deliberazione n. 188/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 116/05;

la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;

la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2006, n. 94/06 (di seguito: deliberazione n. 94/06);

la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 119/06 (di seguito: deliberazione n. 119/06);

la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 136/06 (di seguito: deliberazione n. 136/06);

i pareri del Comitato di esperti, istituito ai sensi dell'art. 2, della deliberazione n. 60/04, in materia di quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c1)*, del provvedimento Cip n. 6/92, formulati all'art. 6, comma 6.7, del regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04, e con le note trasmesse all'Autorità in data 20 ottobre 2004 (prot. n. 001512, prot. Autorità n. 023221 del 22 ottobre 2004) e 5 aprile 2006 (prot. n. 000902, prot. Autorità n. 009098 del 13 aprile 2006);

gli esiti dell'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06;

Considerato che:

l'Autorità, al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, nonché sugli impianti di cogenerazione, con deliberazione n. 60/04 ha disposto di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un regolamento recante criteri e modalità per procedere alle suddette attività (di seguito: il regolamento);

l'Autorità, con deliberazione n. 215/2004, ha approvato il regolamento e, con le deliberazioni n. 2/06 e n. 136/06, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2007;

l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che la valutazione della quantità strettamente indispensabile deve essere stabilita sulla base dei dati garantiti dal costruttore o dalle specifiche di acquisto del macchinario;

tale valutazione del Comitato di esperti è stata oggetto, unitamente ad altre quattro doglianze, di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo della regione Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) da parte delle società Edison SpA, Termica Boffalora Srl e Termica Milazzo Srl;

con sentenza n. 4831/05 del 16 novembre 2005, il TAR Lombardia ha rigettato la doglianza in oggetto, perché non fondata;

il titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato secondo i criteri di cui alle lettere da *c1)* a *c6)* del medesimo titolo II, punto 12-*bis*;

i combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera:

d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono le biomasse, gli RSU, nonché, previo accertamento del comitato tecnico, i rifiuti, gli scarti o i residui utilizzati in impianti con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU (di seguito: biomasse o RSU);

e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili di processo o residui o recuperi di energia (di seguito: combustibili di processo o residui);

f) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili fossili, distinti tra idrocarburi e carbone;

il titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c1)*, del provvedimento Cip n. 6/92, prevede che, «nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera *f)* della tabella 1, sia superiore alla quantità strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante è differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione è unico»; detta quantità non è tuttavia quantificata nel provvedimento medesimo e va, quindi, determinata caso per caso;

la relazione tecnica al decreto 4 agosto 1994 precisa che l'art. 3 del medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, «la modalità di calcolo del prezzo di cessione nel caso di impianti che utilizzano più di un tipo di combustibile in base ad un criterio che premia il maggior uso di combustibili meno pregiati anche in funzione dell'indice energetico dell'impianto»;

il titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c2)*, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera *d)*, *e)* e lettera *f)* limitatamente al carbone, il prezzo di cessione è pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente con i diversi tipi di combustibili, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato e, quindi, detto prezzo di cessione non dipende dalla quantità strettamente indispensabile; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore alla soglia del 2 percento del totale, il titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c6)*, del medesimo provvedimento prevede che il suo utilizzo venga considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata;

il titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c3)*, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di utilizzo di combustibili diversi, di cui almeno uno afferente alla tipologia di cui alla lettera *f)* della tabella 1 con esclusione del carbone (quindi limitatamente agli idrocarburi), il prezzo di cessione è unico, nel caso di rispetto della quantità strettamente indispensabile, e differenziato tra ore piene e ore vuote nel caso di superamento di detta quantità, e comunque correlato al valore dell'indice Ien conseguito dall'impianto;

per alcuni impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 il valore della quantità strettamente indispensabile era già stato approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità;

dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive è emerso che, in almeno un caso, sarebbero stati utilizzati idrocarburi in quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile, come individuata in concreto

per detto impianto, pur continuando il titolare a percepire il prezzo di cessione unico riconosciuto sul presupposto del rispetto di tale quantità;

dai medesimi esiti risulta altresì che diversi soggetti titolari di impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano, su base annua, combustibili fossili non hanno mai segnalato al soggetto cessionario (Enel o Gestore del sistema elettrico - GRTN) di utilizzare combustibili fossili in quantità superiore a quella strettamente indispensabile approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Gestore del sistema elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico), sentita l'Autorità, come previsto dal titolo I, 5º capoverso, del provvedimento Cip n. 6/92 e dalle convenzioni di cessione destinata sottoscritte con il soggetto cessionario;

con la deliberazione n. 94/06 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva volta ad acquisire elementi utili alla adozione di una direttiva nei confronti della Cassa che orienti l'azione della stessa ai fini della gestione dei seguiti, ivi inclusi anche gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate, delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse, con utilizzo di combustibili fossili nella quantità strettamente indispensabile;

come già evidenziato dalla deliberazione n. 94/06, occorre in particolare fornire chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:

modalità relative alla concreta determinazione, per gli impianti interessati, del valore corrispondente alla quantità strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;

possibilità di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;

obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di combustibili fossili per quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile;

l'Autorità, con la deliberazione n. 94/06, ha inteso dare impulso, anche in ragione delle rilevanti implicazioni della materia trattata, alla più ampia interazione con tutti i soggetti interessati, avviando a tal fine un'istruttoria conoscitiva, nell'ambito della quale consentire a questi ultimi di fornire ogni ulteriore elemento o informazione ritenuti utili, e in tal modo offrendo agli stessi un'ulteriore possibilità di rappresentazione e difesa delle proprie posizioni, oltre quelle che si daranno, se del caso, nelle procedure con cui saranno amministrati i seguiti individuali; ciò che può garantire un elevato livello di configurazione delle garanzie di tutela rispetto a questioni di rilevante impatto economico, ivi incluse quelle relative ai recuperi di somme indebitamente versate in materia di quantità strettamente indispensabile;

l'Autorità, con la deliberazione n. 94/06, ha riconosciuto a tutti i soggetti interessati la facoltà di far pervenire, entro il 31 maggio 2006, ogni elemento o informazione ritenuti utili ai fini di cui sopra;

nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire all'Autorità, entro il suddetto termine, elementi o informazioni al riguardo;

l'Autorità, con la deliberazione n. 94/06, ha previsto che l'istruttoria avviata con la medesima deliberazione si concluda entro il 20 giugno 2006, conferendo mandato al responsabile della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità di procedere allo svolgimento delle attività conoscitive ai fini della medesima istruttoria, e in particolare:

alle convocazioni e all'organizzazione di incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative, ritenuti necessari;

alla formulazione di proposte all'Autorità per l'adozione della direttiva di cui al punto 1 della medesima deliberazione;

in data 8 giugno 2006 le società Api Energia Spa, Isab Energy Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti di gassificazione IGCC che utilizzano residui hanno richiesto una proroga dei termini previsti dalla deliberazione n. 94/06;

con la deliberazione n. 119/06 l'Autorità ha prorogato il termine di chiusura dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 94/06 dal 20 giugno 2006 al 20 luglio 2006;

in data 20 giugno 2006 le società Api Energia Spa, Isab Energy Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti che utilizzano residui, hanno trasmesso all'Autorità, alla Cassa e ad Assoelettrica, tre note, di identico contenuto, tese a dimostrare «l'assoluta estraneità degli impianti di gassificazione all'ambito di applicazione della delibera n. 94/06»; dette comunicazioni sono state integrate, in data 20 luglio 2006 da tre ulteriori note, di identico contenuto, tese a ribadire detta estraneità, precisando, tra l'altro, che:

gli impianti IGCC sono impianti mono-fuel che, a regime, utilizzano come combustibile un gas di sintesi e che non possono quindi essere assimilati a impianti che a regime utilizzano contemporaneamente combustibili diversi;

l'utilizzo di gasolio in detti impianti non avviene mai a regime, ma solo nelle fasi di avviamento, fermata ed emergenza;

tali fasi corrispondono a situazioni in cui l'utilizzo di gasolio è tecnicamente inevitabile o a quelle in cui, a fronte dell'improvvisa indisponibilità del gas di sintesi prodotto dalla/e sezione/i di gassificazione, occorre garantire la disponibilità di una adeguata quantità di vapore sia per fronteggiare le potenziali situazioni di emergenza che per riavviare la/e sezione/i di gassificazione;

in data 13 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di combustibili di processo (Edison Spa ed Elettra Holdings Spa);

in data 27 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di biomasse o RSU e delle loro Associazioni rappresentative (Aper, Asm Brescia, Assoelettrica, Euro Energy Group, Federutility, Hera Spa, Itabia, Sices Srl, Sicet Srl);

dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente a combustibili di processo è soggetto a condizioni di variabilità delle condizioni di fornitura dei combustibili di processo che rendono, secondo un operatore, difficile stabilire un valore della quantità strettamente indispensabile unico e valido per l'intera vita utile dell'impianto, mentre secondo l'altro operatore interessato, risulta possibile fissare un valore della quantità strettamente indispensabile sulla base dei parametri di progetto o garantiti dal costruttore e rispettare detto valore nelle condizioni reali di esercizio;

dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente ai:

combustibili di processo è strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas di utilizzare combustibili a basso potere calorifico, ai transitori di avviamento e spegnimento, oltre che all'esigenza di compensare le variabilità delle condizioni di fornitura dei gas di processo e i vincoli posti dal sistema di compressione dei gas, e risulta dell'ordine del 50-60% dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto nel caso di cicli combinati e fino al 5% nel caso impianti termoelettrici convenzionali o di motori a combustione interna, con valori significativamente più elevati durante il periodo di avviamento e collaudo;

residui derivanti dal ciclo di raffinazione del petrolio è strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas che utilizzano gas di sintesi, ai transitori di avviamento e spegnimento, alle situazioni di emergenza sui sistemi di gassificazione, e risulta in percentuali variabili tra il 5 e il 20% dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto, con valori significativamente più elevati durante il periodo di avviamento e collaudo;

RSU o alle biomasse è strettamente connesso all'esigenza di sostenere il processo di combustione e al raggiungimento delle temperature di post-combustione nel rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti imposti dalla normativa vigente o ad esigenze connesse a transitori di avviamento e spegnimento o a situazioni di emergenza e risulta, nella maggior parte dei casi, inferiore alla soglia del 2% per le biomasse e del 5% per gli RSU;

dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è altresì emerso che nel caso di impianti che trattano rifiuti speciali pericolosi di origine industriale la definizione della quantità strettamente indispensabile deve tener conto delle esigenze specifiche di tali impianti, vincolati a prescrizioni normative sulla temperatura di post-combustione, complessità di alimentazione e riduzione del valore medio del potere calorifico che determinano limiti alla quantità strettamente indispensabile specifici e difformi da quelli relativi alla generalità degli impianti che utilizzano RSU e biomasse;

l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che il produttore documenti il valore della quantità strettamente indispensabile con dati e/o certificazioni del costruttore; con nota trasmessa il 5 aprile 2006 all'Autorità (prot. n. 000902, prot. Autorità n. 009098 del 13 aprile 2006) il Comitato di esperti ha altresì precisato che eventuali indisponibilità, malfunzionamenti ed obsolescenze dei sistemi di produzione, trasporto e stoccaggio dei combustibili residui di processo e dell'impianto di generazione non giustificano variazioni della quantità strettamente indispensabile rispetto a quella inizialmente dichiarata;

nel periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-*bis* del provvedimento Cip n. 6/92, può rendersi necessario ricorrere all'utilizzo di una quantità annua di idrocarburi negli impianti che utilizzano combustibili di processo o residui, o RSU o biomasse, maggiore rispetto alla situazione a regime degli impianti;

dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è emerso che, nel caso di utilizzo di combustibili di processo o residui, le quantità, le caratteristiche merceologiche e i prezzi di tali combustibili sono regolate da specifici contratti commerciali di fornitura tra il soggetto fornitore dei combustibili e il titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica;

con lettera del 17 luglio 2006 (prot. Autorità n. 017118 del 19 luglio 2006) la società Edison Spa ha manifestato il proprio dissenso alla esibizione delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 13 giugno 2006 e dei documenti prodotti successivamente, in ragione del carattere sensibile e confidenziale, anche sotto il profilo industriale, delle informazioni contenute;

Ritenuto opportuno:

fornire chiarimenti ai fini della determinazione della quantità strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità, con riferimento ai seguenti profili:

modalità relative alla concreta determinazione, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, del valore corrispondente alla quantità strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;

possibilità di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;

obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di idrocarburi per quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile;

prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantità strettamente indispensabile è già stato approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità, siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-*bis* del provvedimento Cip n. 6/92;

prevedere una direttiva nei confronti della Cassa in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, ivi inclusi gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate;

Delibera:

1. Di approvare i chiarimenti riportati nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della determinazione della quantità strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità.

2. Di prevedere che i valori della quantità strettamente indispensabile determinati secondo i chiarimenti di cui all'allegato A si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2007.

3. Di prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantità strettamente indispensabile è già stato approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità, siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-*bis* del provvedimento Cip n. 6/92.

4. Di adottare la seguente direttiva nei confronti della Cassa: «Sulla base degli esiti delle verifiche ispettive svolte ai sensi della deliberazione n. 60/04, la Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, e dall'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 194/00, gestisce i seguiti del caso, ivi inclusi gli eventuali recuperi amministrativi degli importi indebitamente percepiti dai soggetti titolari di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 che non ottemperano le disposizioni di cui al presente provvedimento. A tale scopo la Cassa può avvalersi anche del Gestore del sistema elettrico, nel suo ruolo di cessionario nazionale dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.».

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, alla Cassa e al Gestore del sistema elettrico.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 3 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

Chiarimenti ai fini della determinazione della quantità strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità.

Art. 1.

Criteri per la determinazione del valore della quantità strettamente indispensabile

1.1. Per gli impianti di cui alla lettera *d)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantità strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c1)*, del medesimo provvedimento, è pari al 5% dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto.

1.2. Per gli impianti di cui alla lettera *d)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano rifiuti speciali e non sono in grado di soddisfare il valore della quantità strettamente indispensabile come individuato dal comma 1.1 e per gli impianti di cui alla lettera *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantità strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c1)*, del medesimo provvedimento, è pari al valore stabilito, per ciascun impianto che,

su base annua, utilizza anche idrocarburi, dal Gestore del sistema elettrico sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal soggetto titolare dell'impianto al Gestore medesimo, all'Autorità e alla Cassa contenente: *i)* i valori di progetto della quantità strettamente indispensabile; *ii)* i valori garantiti dal costruttore dell'impianto o accertati in sede di collaudo, riferiti alle condizioni contrattuali di fornitura dei combustibili utilizzati; *iii)* l'analisi di eventuali margini di tolleranza rispetto ai predetti valori per tener conto delle condizioni reali di esercizio.

1.3. Il valore della quantità strettamente indispensabile, come determinato dai precedenti commi 1.1 e 1.2, può essere superato durante il periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-*bis* del provvedimento Cip n. 6/92, nella misura massima pari a ulteriori 5 punti percentuali dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto, senza effetti sui prezzi di cessione.

1.4. Agli impianti di cui al comma 1.1, negli anni in cui rispettano il valore della quantità strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.3, si applica il prezzo di cessione di cui al titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c3)*, punto *a)*, caso di Ien $\geq$10. Tali impianti non sono pertanto tenuti alla comunicazione del valore dell'indice Ien.

1.5. Agli impianti di cui al comma 1.2, negli anni in cui rispettano il valore della quantità strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3, si applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c3)*, punto *a)*, correlati al valore dell'indice Ien.

1.6. Negli anni in cui viene superato il valore della quantità strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2 e 1.3 per cause diverse da quelle previste dal successivo art. 2, si applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-*bis*, lettera *c3)*, punto *b)*, correlati al valore dell'indice Ien.

Art. 2.

Variazione del valore della quantità strettamente indispensabile nel corso della vita utile dell'impianto

2.1. I valori della quantità strettamente indispensabile, come determinati ai sensi dell'art. 1, possono essere modificati dal Gestore del sistema elettrico nel corso della vita utile dell'impianto solo a seguito di atti normativi connessi a limitazioni delle emissioni inquinanti imposti dalle autorità competenti.

Art. 3.

Obblighi informativi

3.1. I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, che non rientrano nei casi previsti dall'art. 1, comma 1.1, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, sono tenuti a trasmettere al Gestore del sistema elettrico, all'Autorità e alla Cassa la relazione di cui all'art. 1, comma 1.2, entro il termine del 30 novembre 2006 per le convenzioni in vigore alla medesima data o entro la data di stipula per le convenzioni stipulate successivamente alla data del 30 novembre 2006.

3.2. I soggetti produttori titolari degli impianti di cui all'art. 1 sono tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore del sistema elettrico l'eventuale utilizzo di idrocarburi in quantità superiore a quella strettamente indispensabile, come determinata ai sensi dell'art. 1, e l'eventuale indisponibilità di componenti critici dell'impianto che avessero ad influire sul rispetto di detta quantità o della potenza convenzionata dell'impianto.

3.3. I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera *d)* ed *e)* della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, al Gestore del sistema elettrico le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente. Per l'anno in cui termina il periodo di collaudo e avviamento di cui all'art. 1, comma 1.3, detta comunicazione deve distinguere le suddette quantità ed energie primarie tra il periodo di collaudo e avviamento e il restante periodo dell'anno solare. Tale distinzione deve essere operata anche nei casi di cui all'art. 2.

3.4. Il Gestore del sistema elettrico, sulla base delle comunicazioni di cui al comma precedente, verifica il rispetto della quantità strettamente indispensabile e, se del caso, effettua i recuperi amministrativi conseguenti.

06A08264

DELIBERAZIONE 4 agosto 2006.

Disposizioni transitorie e urgenti per la sospensione dell'applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 189/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06, che ha modificato la deliberazione di cui al precedente alinea;

la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2006, n. 71/06 (di seguito: deliberazione n. 71/06);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);

Considerato che:

l'Autorità ha previsto, con la deliberazione n. 71/06, che, nella fase di iniezione dell'anno termico 2006-2007, i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05 non siano applicati per i casi in cui il maggior utilizzo delle capacità di iniezione conferite sia conseguenza delle attività

necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete imposta ai sensi della procedura di emergenza climatica;

in base al decreto 4 agosto 2006, gli utenti del sistema nazionale del gas naturale hanno l'obbligo di rendere massime, fino al termine del riempimento dello spazio conferito, le immissioni in stoccaggio;

in base al decreto di cui al precedente alinea, l'Autorità sospende, a partire dal 1° luglio 2006 e fino al termine della fase di iniezione in corso, le penali relative al punto di entrata negli stoccaggi, i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza massima mensile, nonché i corrispettivi di bilanciamento riguardanti l'immissione di gas ai punti di entrata sulla rete nazionale di trasporto del gas;

Ritenuto che:

sia urgente dare adempimento al predetto decreto con la sospensione, dal 1° luglio 2006 e fino al termine della corrente fase di iniezione in stoccaggio, dell'applicazione dei corrispettivi di cui all'art. 17, commi 4 e 5, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'art. 15, commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05;

Delibera:

1. Di sospendere nella fase di iniezione dell'anno termico 2006 2007, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 17, commi 4 e 5, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'art. 15, commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05.

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 4 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

06A08265

DELIBERAZIONE 7 agosto 2006.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di incentivi alla interrompibilità delle forniture di gas naturale, e disposizioni transitorie ed urgenti in materia di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale. (Deliberazione n. 192/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 agosto 2001, n. 184/01 (di seguito: deliberazione n. 184/01) come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);

la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;

la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 84/06;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 171/2006 (di seguito: deliberazione n. 171/06);

Considerato che:

con la deliberazione n. 166/05 l'Autorità ha disposto la riduzione dei corrispettivi di capacità CP_u e CR_r nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica;

l'art. 18, comma 18.6 della deliberazione n. 166/05 ha disposto che per l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4 della medesima deliberazione, l'impresa di trasporto applichi ai punti di riconsegna di cui al precedente alinea una riduzione dei corrispettivi CP_u e CR_r pari al 30 per cento dei medesimi corrispettivi;

con la deliberazione dell'Autorità n. 297/05 è stato istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas, alimentato dalla quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto 1 della medesima deliberazione;

con la deliberazione n. 184/01, l'Autorità ha adottato una direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale ed ha disposto che nei contratti di fornitura stipulati con i clienti idonei sia riconosciuta al cliente idoneo, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:

sei mesi, in caso di contratti di durata pluriennale;

tre mesi, in caso di contratti di durata annuale;

con la deliberazione n. 207/02, l'Autorità ha adeguato il riconoscimento della facoltà di recesso prevista per i clienti idonei con la deliberazione n. 184/01, prevedendo un preavviso non superiore a trenta giorni, nel caso di contratti con clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003;

il decreto 4 agosto 2006 prevede, per ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, l'obbligo di concordare con detti clienti una interrompibilità della fornitura che consenta una interruzione garantita delle proprie forniture in misura non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti nei trenta giorni precedenti l'interruzione, per almeno quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio 2007;

il decreto 4 agosto 2006 ha disposto altresì che l'Autorità, con propria deliberazione, stabilisca misure per incentivare il ricorso all'interrompibilità delle forniture di gas naturale tra le quali l'aumento fino al 50% del divario dei corrispettivi di trasporto del gas relativi alle forniture interrompibili e non interrompibili e la possibilità di recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le proposte tariffarie approvate con la deliberazione n. 171/06 prevedono corrispettivi unitari che sono stati dimensionati sulla base di una riduzione del 30% dei corrispettivi CP_u e CR_r relativi ad una potenziale capacità interrompibile, individuata ai sensi della procedura di emergenza climatica, pari a 8,3 milioni di metri cubi/giorno come comunicato dalla società Snam Rete Gas in data 7 agosto 2006 (prot. Autorità n. 19417 del 7 agosto 2006).

Ritenuto che:

sia necessario procedere con urgenza agli adempimenti di cui al predetto decreto, anche in considerazione delle procedure di conferimento per l'anno termico 2006-2007 attualmente in corso;

sia necessario escludere dalla riduzione i corrispettivi unitari di capacità per il trasporto nei punti di entrata e i corrispettivi unitari variabili, in quanto i suddetti corrispettivi sono applicati rispettivamente alle capacità conferite nei punti di entrata della rete nazionale e all'energia associata al gas immesso in rete che non sono riconducibili alle capacità conferite nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;

prevedere che nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi del decreto 4 agosto 2006, l'impresa di trasporto applichi a partire dall'anno termico 2006-2007 una riduzione dei corrispettivi CP_u, CR_r e CM pari al 90 per cento dei medesimi corrispettivi definiti ai sensi della deliberazione n. 171/06, in modo tale che la riduzione applicata ai suddetti punti di riconsegna approssimi una riduzione media complessiva dei corrispettivi di trasporto pari al 50 per cento;

sia necessario prevedere che le onerosità aggiuntive per le imprese di trasporto derivanti dalle maggiori riduzioni di cui al precedente alinea trovino copertura mediante il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione n. 297/05;

sia opportuno prevedere l'estensione a tutto l'anno termico 2006-2007 della maggiorazione dei corrispettivi di cui al punto 1 della deliberazione n. 297/05 e demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di copertura delle onerosità aggiuntive di cui al precedente alinea, prevedendo anche la compensazione delle partite dare/avere nei confronti del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas;

sia necessario, fermo restando quanto stabilito con le deliberazioni n. 184/01 e n. 207/02, prevedere in via transitoria ed urgente, per l'anno termico 2006-2007 la possibilità per i clienti industriali di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 al solo fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità;

sia altresì necessario prevedere un termine ed un congruo preavviso per l'esercizio della facoltà di cui al precedente alinea, al fine di garantire la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale;

Delibera:

1. Di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione n. 166/05:

a. l'art. 18, comma 18.6 è sostituito dal seguente comma:

«18.6 Per l'anno termico 2005-2006, l'impresa di trasporto applica ai punti di riconsegna di cui all'art. 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CP_u e CR_r pari al 30 per cento e nei casi di cui all'art. 10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi.»;

b. all'art. 18, dopo il comma 18.6, è aggiunto il seguente comma:

«18.6.1 Per l'anno termico 2006-2007, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4, l'impresa di trasporto applica ai punti di riconsegna di cui all'art. 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CP_u, CR_r e CM pari al 90 per cento e nei casi di cui all'art. 10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi»;

c. l'art. 15, comma 15.3, lettera *b)*, terzo alinea è sostituito dal seguente alinea:

«- REF^{N}_{t-2},REF^{R}_{t-2} sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e 11, al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico *t-2*, al lordo di eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto ai sensi dell'art. 10, comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06, e inclusivi delle eventuali coperture dei maggiori oneri sostenuti ai sensi della deliberazione 7 agosto 2006, n. 192/06, operate dal fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05;».

2. Di prevedere che gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto derivanti dalle maggiori riduzioni di cui al punto 1, lettera *b*, trovino copertura mediante il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione n. 297/05.

3. Di prevedere che le quote percentuali addizionali di cui al punto 1 della deliberazione n. 297/05 vengano applicate fino al 30 settembre 2007.

4. Di definire, con successivo provvedimento dell'Autorità, le modalità di compensazione del gettito riscosso con l'applicazione delle quote percentuali addizionali con i maggiori oneri di cui al precedente punto 2, e le modalità di riconoscimento da parte della Cassa, degli eventuali oneri non compensati.

5. Di prevedere per i clienti industriali, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 184/01, come modificata dalla deliberazione n. 207/02, per l'anno termico 2006-2007, la possibilità di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 unicamente al fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità.

6. Di stabilire che il recesso di cui al precedente punto può essere esercitato entro il 30 ottobre 2006, con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi.

7. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

8. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 7 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

06A08267

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti relativi alle acque minerali

Con determinazione dirigenziale n. 7529 del 23 agosto 2006 la società per azioni delle Acque di S. Francesco-Goccia Blu, con sede e stabilimento in Acquasparta (Terni), località S. Nicolò, 89/E è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita le acque minerali naturali denominate «Amerino» in contenitori prodotti con i seguenti polimeri Pet:

Jade (prodotta dalla società Janging Xingie Plastic Co.);

Daehan (prodotto dalla società Daehan Sinthetic Fiber Co. Ltd);

Gat (prodotto dalla società Gatron Industries);

Push (prodotto dalla società Wuliangye Group Pusch. Co.);

Tergal (prodotto dalla società Tergal Fibres).

Con determinazione dirigenziale n. 7530 del 23 agosto 2006 la Sangemini S.p.a. di Sangemini (Terni), con sede stabilimento in San Gemini (Terni), via Tiberina, 1 è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita le acque minerali naturali denominate «Sangemini», «Antiche Sorgenti Umbre Fabia» e «Fonte Aura», Fabiaviva e Succhi «Vita di Sangemini» in contenitori prodotti con i seguenti polimeri Pet:

Jade (prodotta dalla società Janging Xingie Plastic Co.);

Daehan (prodotto dalla società Daehan Scientific Fiber Co. Ltd);

Gat (prodotto dalla società Gatron Industries);

Push (prodotto dalla società Wuliangye Group Pusch. Co.);

Tergal (prodotto dalla società Tergal Fibres).

06A08249-06A08250

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 20002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.

I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati.

Si comunica, altresì, ai sensi dell'art. 29, comma 6, dello stesso regolamento, che la medesima impresa ha prodotto denuncia di smarrimento per due punzoni.

Marchio	Ragione sociale	Sede
67 CT	Sapienza Giovanni	Catania

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 20002, n. 150, si rende noto che le sotto-elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, sono decadute dalla concesssione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione delle imprese sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
80CT	Giuffreda Antonino	Catania
98CT	Orovie S.r.l.	Catania

06A08286-06A08287

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
133 BS	Odessè di Marchesini Massimo	Iseo	1
138 BS	Max Oro Laboratorio Orafo di Landi Massimiliano	Brescia	1
127 BS	Grossi Fabio	Brescia	2
128 BS	Donini Gianmaria	Manerbio	0

06A08248

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-210) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 0 9 *

€ 1,00